



MUNICIPIO DI LAMONE
6814 LAMONE

6814 Lamone, 14 aprile 2025

**MESSAGGIO MUNICIPALE N. 06/2025 CONCERNENTE LA MODIFICA DELL'ART 15
CPV 3 PUNTI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra cortese attenzione, per esame ed approvazione, la modifica dell'art. 15 cpv 3 punti 1 e 2 del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

Premessa

Il Consiglio comunale, nella sua seduta del 19 novembre 2018, approvando il MM 14/2018, ha adottato il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, che è entrato in vigore il 1° luglio 2019.

Regolamento approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione 19 febbraio 2019.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) prevede una tassa base, che copra i costi di raccolta e i costi fissi, ed una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura, il cui obiettivo è di coprire i costi di smaltimento.

La legge concede ai Comuni una certa autonomia per stabilire la tassa base, tuttavia il grado di copertura dei costi di gestione rifiuti deve essere pari al 100%, in linea con l'art. 18 cpv 3 LALPAmb e calcolato sulla base dell'art. 28 cpv 2 LALPAmb.

Con l'introduzione del nuovo modello contabile MCA2, avvenuta con il preventivo 2022, per i rifiuti e per l'acqua potabile sono stati creati dei fondi di capitale proprio separati. In sintesi, il capitale proprio è formato da sotto-capitali autonomi, con i singoli risultati d'esercizio che per legge devono essere finanziati tramite le tasse d'uso e non con le imposte comunali. Il principio di autofinanziamento è sancito da leggi superiori e l'impiego di questi fondi è obbligatorio, nel rispetto del principio di causalità (art. 151 LOC e 5 RG FCC).

Questi fondi (risultato tra spese e ricavi del centro di costo) devono raggiungere il pareggio nel medio termine.

La necessità di aumentare la tassa base ha una duplice funzione:

- rispetto del principio di causalità
- garantire la neutralità finanziaria sui conti comunali

Adeguamento taxa base

Nel Regolamento approvato il massimo della taxa base per le **economie domestiche** risulta essere insufficiente per raggiungere gli obbiettivi fissati dalla legge.

Con il presente messaggio si chiede un aumento della forchetta di applicazione della taxa.

Tassa attuale

Economie domestiche

1. Economie domestiche domiciliati/residenti
 - a. persona sola:
minimo Fr. 50.00 / massimo 120.00
 - b. due o più persone:
minimo Fr. 70.00 / massimo 140.00
2. Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati/residenti
 - a. persona sola:
minimo Fr. 50.00 / massimo 120.00
 - b. due o più persone:
minimo Fr. 70.00 / massimo 140.00

si propone la seguente modifica dei massimali

1. Economie domestiche domiciliati/residenti
 - a. persona sola:
minimo Fr. 50.00 / massimo **180.00**
 - b. due o più persone:
minimo Fr. 70.00 / massimo **250.00**
2. Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati/residenti
 - a. persona sola:
minimo Fr. 50.00 / massimo **180.00**
 - b. due o più persone:
minimo Fr. 70.00 / massimo **250.00**

Malgrado negli ultimi anni la taxa sia sempre stata adeguata gradualmente sino a giungere al massimo previsto, nel corrente anno si prevede ancora una perdita di fr. 73'800.00.

Il Municipio ritiene opportuno adottare questa modifica che permetterà di adeguare le tariffe e raggiungere nei prossimi anni il pareggio imposto dalla legge.

Per le ragioni e motivazioni qui indicate, restando a vostra disposizione qualora vi occorressero altre informazioni, v'invitiamo a voler

RISOLVERE:

1. È approvata la modifica dell'art. 15 cpv 3 punti 1 e 2 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti e meglio
 1. Economie domestiche domiciliati/residenti
 - a. persona sola:
minimo Fr. 50.00 / massimo 180.00
 - b. due o più persone:
minimo Fr. 70.00 / massimo 250.00
 2. Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati/residenti
 - a. persona sola:
minimo Fr. 50.00 / massimo 180.00
 - b. due o più persone:
minimo Fr. 70.00 / massimo 250.00
2. La modifica entra in vigore dopo approvazione della Sezione enti locali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Daniele Franzoni

Il Segretario:
Mario Cremona



Va alla Commissione della gestione e alla Commissione delle petizioni
Approvato dal Municipio con ris. mun. n. 1245 del 14.4.2025.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 14 Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo o peso (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie.

L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

Economie domestiche

1. Economie domestiche domiciliati/residenti
 - a. persona sola:
minimo Fr. 50.00 / massimo 120.00
 - b. due o più persone:
minimo Fr. 70.00 / massimo 140.00
2. Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati/residenti
 - a. persona sola:
minimo Fr. 50.00 / massimo 120.00
 - b. due o più persone:
minimo Fr. 70.00 / massimo 140.00

La tassa prevista al punto 2 è dovuta dal proprietario.

3. Attività economiche accessorie presso economie domestiche
 - a. Persone o società non iscritta a RC (supplemento):
minimo Fr. 25.00 / massimo Fr. 125.00
 - b. Società iscritte a RC (supplemento):
minimo Fr. 25.00 / massimo Fr. 125.00

Commercio, artigianato e industria

1. Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto:
minimo Fr. 100.00 / massimo Fr. 1'000.00
2. Esercizi pubblici, alberghi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.) farmacie e negozi:
minimo Fr. 150.00 / massimo Fr. 1'250.00
3. Industrie, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini, centri commerciali:
minimo Fr. 175.00 / massimo Fr. 1'250.00

Art. 16 Tassa sul quantitativo (in CHF IVA inclusa)

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

La tassa sul peso è determinata in funzione dei chilogrammi di rifiuti prodotti dalle persone giuridiche site nelle zone di piano regolatore artigianali e industriali (zona AR-R4, zona AR-CO, zona IN, zona AR-IN e zona ZG) ed è destinata a finanziare i